

Comitato

„Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli“

Casella postale 470 · 8702 Zollikon

info@proteggiamo-i-bambini.ch · www.proteggiamo-i-bambini.ch



Proteggere i bambini invece di coccolare i criminali

Brigitte Häberli, Consigliera agli Stati PPD/TG

Le vittime di violenze sessuali sono spesso traumatizzate dall'evento per tutta la loro vita. È pertanto ancor più incomprensibile che ci siano dei politici che respingono l'interdizione professionale dei delinquenti sessuali pedofili condannati. Gli argomenti degli avversari sono, a mio avviso, totalmente avulsi dalla realtà. È deplorabile che si passi in seconda linea la protezione delle vittime, mettendo al centro le pretese dei criminali. Io mi batto affinché si impediscano dei reati e che delle potenziali vittime possano essere protette.

Che nel dibattito politico si rappresentino diverse posizioni e si introducano diversi aspetti, rende la nostra democrazia avvincente e vivace. Ma nel presente contesto, mi sorprendono qua e là gli argomenti che vengono sollevati contro l'iniziativa "Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli".

Un punto spesso sollevato dagli oppositori all'iniziativa è la violazione del principio di proporzionalità: un'interdizione a vita di esercitare una professione o un'attività sarebbe sproporzionata. Ma gli avversari hanno veramente osservato e visto di che cosa si tratta?

1. Si tratta solo di criminali sessuali condannati

Il testo dell'iniziativa dice chiaramente che solo "persone condannate per aver leso l'integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente" sono colpite dall'iniziativa e, di conseguenza, dall'interdizione professionale.

2. L'interdizione professionale concerne soltanto le attività con fanciulli e persone dipendenti

L'interdizione a vita di esercitare una professione o un'attività per criminali sessuali condannati, concerne unicamente attività con bambini o con persone dipendenti - quindi con potenziali vittime. Tutte le altre professioni e attività non sono toccate dalla norma in questione. Chi può avere interesse a che dei criminali condannati possano entrare in contatto con potenziali vittime? E, se si considera che le vittime di violazioni sessuali rimangono traumatizzate per tutta la vita e che sia il loro sviluppo personale che quello fisico sono pregiudicati, non è veramente grottesco tacciare di sproporzionato un divieto puntuale di esercitare un'attività per dei criminali condannati?

Ai criminali condannati sarà possibile anche in futuro intraprendere un'attività professionale. Ma detta attività non deve semplicemente permettergli di entrare in contatto con fanciulli o persone dipendenti il che, dal punto di vista della protezione delle vittime, è indubbiamente proporzionato. Anche quale giardiniere, carpentiere, copritetti o in una professione commerciale è possibile una carriera. E se con questa misura si evitano delle vittime e il numero di casi recidivi diminuisce, è sicuramente la strada giusta.

3. Gli amori giovanili non sono compresi

Gli oppositori continuano ad affermare che anche i casi di amore giovanile sarebbero compresi nel divieto a vita di esercitare una professione, il che sarebbe inopportuno. Questa argomentazione mi è incomprensibile. Già oggi l'art. 187 del Codice penale prevede che il giudice, in presenza di particolari circostanze, può rinunciare alla punizione, per esempio quando il colpevole al momento del reato non aveva ancora compiuto i 20 anni o quando sussistono circostanze particolari o se la vittima ha contratto il matrimonio con il reo. Contrariamente alle affermazioni degli avversari, già oggi la legge concede al giudice un margine di valutazione che gli permette di rinunciare alla punizione.

Già oggi ci sono casi nei quali il Tribunale federale, ha ritenuto di essere di fronte a un autentico e non problematico amore giovanile, rinunciando alla punizione nonostante che la differenza d'età ammessa dalla legge fosse stata oltrepassata (Sentenza 6 P. 203/1993 del 10 giugno 1993). In tali casi, nei quali si rinuncia all'azione penale o alla punizione, evidentemente l'interdizione professionale a vita pretesa dall'iniziativa non trova applicazione.

Ciò non significa che l'iniziativa sia formulata in modo non chiaro - semplicemente regola solo i principi. I dettagli saranno regolati a livello di legge o di ordinanza, non nella Costituzione. Obiettivo e scopo dell'iniziativa sono evidenti e chiari. Proprio sul punto dell'amore giovanile, il comitato d'iniziativa ha sempre ha sempre sostenuto un'opinione chiara e inequivocabile. Altrettanto, nel dibattito alle Camere, tutti i partiti hanno espresso l'opinione che tali casi non devono essere inclusi nell'iniziativa. È quindi chiaro che nella legge d'applicazione si adotterà una norma chiara e adeguata. Con una minima modifica di legge dopo l'approvazione dell'iniziativa, questo margine di valutazione può essere ulteriormente ampliato. Abbiamo formulato una corrispondente proposta; la trovate nella documentazione.

4. L'iniziativa non pone problemi dal punto di vista del diritto internazionale: altri paesi vanno oltre

Anche per rapporto al diritto internazionale, contrariamente a quanto si continua ad affermare, non ci saranno problemi. Al contrario, altri paesi vanno ben oltre quanto richiesto dalla nostra iniziativa. Diversi paesi non prevedono una pena minima quale condizione per un divieto di esercitare una professione o un'attività. La condanna per un reato, rispettivamente (in Germania e Gran Bretagna) già la perpetrazione di un reato penale giustifica tale misura. Nei paesi sopraccitati è così possibile disporre di un divieto professionale anche in casi nei quali, a seguito di una non-imputabilità, non viene emessa alcuna condanna.

In ragione di tutto ciò, è chiaro: gli argomenti contrari sono fuori bersaglio. La nostra iniziativa è l'unica maniera efficace per impedire dei reati e per proteggere efficacemente i fanciulli e le persone dipendenti dai delinquenti sessuali. Per questo metterò nell'urna un convinto SÌ.